

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

MONDINO COMMUNITY CARE S.R.L.

con sede legale in Albuzzano (PV), via Case Nuove SNC CAP 27010

Iscritta al R.E.A. n. PV - 303624

Registro imprese/C.F. e Partita IVA 02818030187

SOMMARIO

Articolo 1. Scopo e ambito di applicazione.

Articolo 2. Identificazione dell'OdV e requisiti di eleggibilità.

Articolo 3. Nomina, durata della carica e sostituzione.

Articolo 4. Decadenza e revoca.

Articolo 5. Poteri e Doveri.

5.1 Attività di vigilanza

5.2 Regolamentazione attività di audit e definizione modalità di reporting

5.3 Flussi informativi

5.4 Aggiornamento del Modello e formazione del personale

5.5 Utilizzo di strutture interne ed esterne alla Società

Articolo 6. Segnalazioni per violazioni del Modello.

6.1 Violazioni commesse dai dipendenti

6.2 Violazioni commesse dagli amministratori

Articolo 7. *Reporting lines.*

Articolo 8. Compenso.

Articolo 9. Risorse a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 10. Responsabilità.

REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

Articolo 1 – Scopo, ambito di applicazione e adozione.

È istituito un organismo interno alla Società, denominato Organismo di Vigilanza (OdV), cui è affidato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, il compito di vigilare, con continuità di azione e piena autonomia dai vertici operativi della Società, sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (Modello) adottato, nonché di curarne l'aggiornamento, secondo le previsioni contenute nel presente Regolamento che è parte integrante del Modello. L'OdV adotta il presente regolamento interno e ne dà comunicazione informativa al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 - Identificazione dell'OdV e requisiti di eleggibilità

L'Organismo di Vigilanza è monocratico ed opera con professionalità e continuità di azione ai sensi del presente Regolamento e del Modello, oltre ad essere dotato di autonomia e di indipendenza operativa per l'effettuazione dei compiti ad esso assegnati (art. 6 comma 1, lettera b).

L'OdV è individuato e nominato dal CdA e deve possedere adeguati requisiti di professionalità ed esperienza nel settore gestionale o legale e in materia di controlli interni e di organizzazione aziendale. Non possono ricoprire la posizione di Organismo di Vigilanza e, se incaricati, decadono dalla carica: (i) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ. ovvero chi è stato condannato – anche con sentenza non definitiva – ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; (ii) chiunque abbia riportato una sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati che comportano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; (iii) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (iv) coloro che intrattengono o hanno di recente intrattenuto con la Società o con le società che la controllano o quelle controllate o con quelle sottoposte a comune controllo rapporti di natura patrimoniale o altre relazioni economiche di rilevanza tale da comprometterne l'autonomia di giudizio; (v) coloro che partecipano al

capitale della Società o di sue controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Articolo 3 - Nomina, durata della carica e sostituzione

L'Organismo di Vigilanza della Società è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per un periodo definito in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre la durata in carica dell'organo stesso. Il membro unico è sempre rieleggibile.

La cessazione dalla carica produce effetti dal momento in cui è stato nominato un nuovo OdV.

In caso di impedimento, verificatosi o previsto, per un periodo superiore a tre mesi, l'OdV (ovvero lo stesso CdA in caso di accertata impossibilità dell'OdV), una volta venuto a conoscenza della causa di impedimento, comunica immediatamente la propria indisponibilità al CdA che provvede senza indugio alla sua sostituzione.

Articolo 4 - Decadenza e revoca

La perdita dei requisiti di eleggibilità e l'insorgere di una situazione di conflitto di interessi costituiscono motivo di decadenza dalla carica, da accertarsi da parte del CdA.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta – con effetto immediato – per perdita delle condizioni di eleggibilità, per inadempimento dell'incarico e per gravi motivi ad esso inerenti, dandone immediata comunicazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Articolo 5 - Poteri e Doveri

L'OdV, nell'espletamento del proprio incarico, come definito integralmente nel Modello, dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Le modalità di esecuzione delle attività di controllo, monitoraggio e accertamento dell'OdV sono oggetto di autoregolamentazione da parte dell'Organismo

medesimo e, in ogni caso, sono previste almeno tre riunioni all'anno e, comunque, ogniqualvolta lo richiedano le concrete esigenze connesse allo svolgimento delle attività proprie dell'OdV.

L'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza deve essere svolta in modo continuativo e documentata, anche in forma sintetica; la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la segretezza.

5.1 Attività di vigilanza

L'OdV ha il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare, è incaricato di:

- assicurare il rispetto e l'adeguatezza di tutti i principi e protocolli di comportamento adottati dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati rilevanti;
- monitorare costantemente tutte le attività aziendali e, in particolare, quelle ritenute a rischio, al fine di rilevare tempestivamente eventuali violazioni o carenze del Modello;
- verificare periodicamente l'efficacia del Modello e la correttezza della mappa delle aree a rischio e, eventualmente, aggiornarli, modificarli o suggerire al CdA proposte di aggiornamento, con eventuale ulteriore comunicazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci in caso di mancata attivazione da parte dell'Organo Amministrativo;
- comunicare senza indugio le violazioni rilevate agli organi della Società competenti a irrogare le sanzioni conseguenti, fermo restando che il CdA dovrà essere immediatamente informato di qualsiasi violazione rilevante del Modello;
- integrare costantemente la mappatura delle aree a rischio sulla base delle eventuali criticità riscontrate nel corso delle proprie verifiche e di eventuali modifiche legislative.

5.2 Regolamentazione attività di audit e definizione modalità di reporting

L'attività di *audit* dell'OdV verrà pianificata con cadenza annuale e verterà sulle aree sensibili individuate nel documento di risk assessment e nel MOGC 231.

L'OdV avrà comunque sempre la possibilità/onere di ampliare le aree da monitorare – comunicando l'aggiornamento del piano di *audit* al CdA – qualora

si verificano eventi potenzialmente rilevanti ex D.Lgs. 231/01 o su indicazione del CdA medesimo.

5.3 Flussi informativi

L'OdV ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi definiti sensibili nel Modello e, comunque, a tutta la documentazione che, a suo insindacabile giudizio, è rilevante per l'assolvimento dei propri compiti.

Può, inoltre, assumere da chiunque operi per conto della Società, nell'ambito delle diverse aree e processi aziendali, ogni informazione stimata utile al fine della vigilanza.

L'OdV può impartire direttive generali e specifiche alle diverse funzioni, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello.

Ciascun responsabile di funzione dovrà tempestivamente segnalare all'OdV le violazioni del Modello e dei relativi protocolli riscontrate nelle attività di riferimento.

Le denunce relative alle violazioni del Modello, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza, saranno rese note all'OdV tramite il servizio di posta elettronica appositamente previsto dalla Società (odv@mondinocommunitycare.it).

Ogni informazione in possesso dell'OdV viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed in particolare con il Reg. UE n. 679/16 ed il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali") astenendosi dal trattamento di informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui al Modello.

5.4 Aggiornamento del Modello e formazione del personale

L'Organismo di Vigilanza è inoltre incaricato di segnalare al CdA la necessità di aggiornamento del Modello suggerendo i termini e le modalità di adozione delle modifiche o degli aggiornamenti.

Tale necessità può essere determinata da:

- variazioni del "catalogo dei reati" previsti dal D. Lgs 231/01 e relativa analisi di applicabilità;
- coerenza dei presidi adottati con l'operatività corrente;
- variazioni dell'assetto organizzativo e delle aree di business;
- risultanze dei controlli;

- segnalazioni ricevute da Responsabili di Funzioni aziendali, ovvero da whistleblowers;
- significative violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati;
- risultanze dei controlli.

L'OdV deve altresì gestire o comunque essere coinvolto nella produzione di documentazione idonea alla diffusione della conoscenza del Modello. In aggiunta alle attività connesse alla informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di monitorare la periodica e costante attività di Formazione sul Modello 231. La formazione del personale aziendale è affidata operativamente al Responsabile della Funzione Risorse Umane che, coordinandosi con l'OdV della Società, garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i destinatari del MOGC 231.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono differenziati a seconda che gli stessi si rivolgano ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, ai soggetti apicali, sulla base dell'analisi delle competenze e dei bisogni formativi elaborata dall'OdV con il supporto della funzione Risorse Umane.

Specifica attenzione deve essere riservata ai neoassunti e ai dipendenti che vengono chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa.

5.5 Utilizzo di strutture interne ed esterne alla Società

L'OdV si avvale, nell'espletamento dell'incarico conferito, delle funzioni aziendali e del personale interno di volta in volta da esso individuati per svolgere al meglio la propria attività.

L'OdV, ove lo ritenga necessario per l'esecuzione dei propri compiti di vigilanza e aggiornamento del Modello, potrà avvalersi, per particolari questioni che richiedano competenze tecnico-specialistiche, di consulenti esterni cui conferisce apposito incarico, nei limiti del budget annuale ad esso assegnato.

Articolo 6 - Segnalazioni per violazioni del Modello

6.1 Violazioni commesse dai dipendenti

L'OdV segnala senza indugio alla competente funzione aziendale le violazioni del Modello rilevate nell'esercizio della propria attività di vigilanza, al fine dell'avvio, nei confronti del responsabile o dei responsabili, del relativo procedimento ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello. Nei casi più gravi, le violazioni saranno comunicate anche al CdA.

6.2 Violazioni commesse dagli amministratori

Le eventuali violazioni commesse dagli Amministratori sono comunicate, secondo quanto previsto dal Modello, al Presidente del CdA, se non direttamente coinvolto, ovvero, se coinvolto, al più anziano tra gli amministratori e all'Assemblea dei Soci affinché adottino ogni provvedimento conseguente. La competenza ad applicare le misure nei confronti degli amministratori spetta al CdA o all'Assemblea ordinaria in caso di revoca della carica.

Le segnalazioni devono contenere ogni elemento utile al fine della valutazione del comportamento nell'ambito del procedimento disciplinare.

Le violazioni del Modello che l'OdV ritenga non rilevanti ai fini del D.Lgs. 231 possono essere da questi archiviate con atto scritto e motivato, di cui comunque verrà informato l'Organo Amministrativo.

Articolo 7 – Reporting lines

L'Organismo di Vigilanza, conformemente a quanto indicato nella parte generale del MOGC 231, riferisce al CdA su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d'urgenza e su base annuale, tramite una relazione scritta, sugli esiti dell'attività svolta.

Articolo 8 - Compenso

Il compenso da attribuire all'OdV è pattuito con il CdA e non può subire modifiche migliorative o peggiorative nel corso del triennio.

Articolo 9 - Risorse a disposizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organo Amministrativo assicura all'OdV, tramite apposita previsione di *budget* annuale, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al fine dell'assolvimento dei compiti dello stesso.

Ove l'Organismo di Vigilanza ritenga insufficienti le risorse messe a sua disposizione, formulerà una richiesta scritta di integrazione delle stesse al CdA che provvederà di conseguenza.

Articolo 10 - Responsabilità.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico ed è responsabile verso la Società solo in caso di dolo o colpa grave.